

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N.43 DEL 20.07.2026

Letto il referto della riunione e la relazione del Commissario di Riunione relativi alla manifestazione regionale "Sparring IO" svoltasi in Sarroch (CA) il 28/06/2026, organizzata dalla ASD Accademia Pugilistica Sarroch, dai quali risulta che, nel corso della proclamazione del verdetto dell'incontro tra **(OMISSIS)** e **(OMISSIS)**, il minore **(OMISSIS)**, di anni 9, tesserato per la ASD Se.Sa Boxing Group Porto Torres, lanciava una bottiglietta di plastica in direzione del ring, colpendo l'arbitro **(OMISSIS)** e cagionandole lesioni che rendevano necessario l'immediato intervento del medico di servizio e il successivo trasferimento presso la guardia medica per accertamenti.

Letta altresì la relazione del Commissario, dalla quale emerge che la manifestazione veniva temporaneamente sospesa al fine di ricostruire l'accaduto e ripristinare le condizioni di sicurezza, e che il minore veniva immediatamente allontanato dall'area con l'intervento del genitore, d'intesa con la società di appartenenza ASD Se.Sa Boxing Group Porto Torres.

IN FATTO

Il fatto oggetto di esame risulta provato dal referto di riunione e dalla relazione del Commissario, atti che, secondo consolidato orientamento della giustizia sportiva, costituiscono prova assistita da fede privilegiata fino a querela di falso.

Dalla documentazione in atti risulta in modo inconfutabile che l'autore del gesto era il minore **(OMISSIS)**, tesserato per la ASD Se.Sa Boxing Group Porto Torres, e che lo stesso ha colpito l'ufficiale di gara durante lo svolgimento delle sue funzioni.

IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Pugilato Olimpico, la società organizzatrice è responsabile di ogni eventuale disordine verificatosi nel corso della manifestazione.

Il medesimo regolamento, all'articolo 15, impone altresì il controllo e la delimitazione dell'area di gara.

Nel caso di specie, il fatto che un soggetto posizionato a bordo ring abbia potuto lanciare un oggetto e colpire un ufficiale di gara evidenzia una non adeguata sorveglianza e un insufficiente presidio della zona riservata, con conseguente responsabilità disciplinare della ASD Accademia Pugilistica Sarroch.

Sotto altro profilo, l'art. 55 del Regolamento Giustizia prevede la responsabilità oggettiva degli affiliati per le violazioni commesse dai propri tesserati.

La condotta del minore, consistita nel lancio di una bottiglietta contro il ring con lesione dell'arbitro, integra una palese violazione dei doveri di lealtà, correttezza e rispetto dell'ordine sportivo, rilevante ai sensi degli artt. 54 e 56 del medesimo regolamento. Ne consegue la responsabilità della ASD Se.Sa Boxing Group Porto Torres per il fatto posto in essere dal proprio tesserato.

Va peraltro considerato, ai fini del trattamento sanzionatorio, che dalla relazione del Commissario di Riunione risulta la pronta collaborazione prestata dalla società di appartenenza del minore nell'immediatezza del fatto

Tutto ciò premesso e considerato,

CONDANNA

la ASD ACCADEMIA PUGILISTICA SARROCH, in persona del presidente pro tempore, in qualità di Società organizzatrice della riunione di pugilato dilettantistica svoltasi in Sarroch (CA) il 28 giugno 2026, alla sanzione disciplinare della ammenda pari a 2 (due) quote di tesseramento ai sensi dell'art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuta meno al dovere di

scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 e 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e degli art. 13 e 15 del Regolamento Pugilato Olimpico per non aver adeguatamente garantito l'ordine e la sicurezza del pubblico, con conseguente verificarsi di un lancio una bottiglietta di plastica in direzione del ring, colpendo l'arbitro e cagionandole lesioni che rendevano necessario l'immediato intervento del medico di servizio e il successivo trasferimento presso la guardia medica per accertamenti.

Fatti accertati in Sarroch (CA) a far data dal 28 giugno 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

CONDANNA ALTRESI'

la ASD SE.SA BOXING GROUP PORTO TORRES, in persona del presidente pro tempore, alla sanzione disciplinare della ammenda pari a 2 (due) quote di tesseramento ai sensi dell'art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuta meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54 e 55 comma 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI. Infatti, durante la riunione di pugilato dilettantistica svoltasi in Sarroch (CA) il 28 giugno 2026 il proprio tesserato **(OMISSIS)** lanciava una bottiglietta di plastica in direzione del ring, colpendo l'arbitro e cagionandole lesioni che rendevano necessario l'immediato intervento del medico di servizio e il successivo trasferimento presso la guardia medica per accertamenti.

Fatti accertati in Sarroch (CA) a far data dal 28 giugno 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

La presente decisione in versione anonimizzata o oscurata è conforme nel testo all'originale.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo Vannini

